



# COMUNE DI POMBBIA

Regione Piemonte

Provincia di Novara

Verbale n. 47 del 27/04/2023

**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: "TASSA SUI RIFIUTI (TARI)- APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2023 E DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO DELLE RATE RELATIVE ALL'ANNO 2023".**

Il sottoscritto VITTONI Paolo, nominato revisore dei conti del Comune di Pombia con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 30 dicembre 2020 per il periodo 01.01.2021-31.12.2023,

-vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Tassa dei Rifiuti (TARI)- Approvazione delle tariffe per l'anno 2023 e determinazione dell'acconto e delle scadenze di versamento delle rate relative all'anno 2023";

-visto l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:  
*«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...»;*

-vista la disciplina della suddetta imposta TARI (Legge 147/2013), come modificata dal Decreto-legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con Legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);

-visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti;

-visto l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

visti gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021.
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche

P. VITTONI

soggette a sospensione dall'attività per emergenza COVID 19;

- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all'adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
  - n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l'anno 2021;
  - n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
  - n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
  - n. 459/2021/R/RIF del 26/10/2021 "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)";
  - n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- visti gli atti assunti da ARERA ed in particolare:
- n.15 del 18/01/2022: "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" con cui è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);
  - n. 68/2022/R/RIF del 22/02/2022 "Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (mtr-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell'autorità 614/2021/R/COM";

-tenuto conto che l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

-visto il decreto-legge n. 228/2021 (cd. d.l. "Milleproroghe"), convertito con modificazioni dalla Legge n. 15 del 25 febbraio 2022, all'art. 3 co. 5-quinquies stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1 comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n.147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile."*;

-considerato che il Comune di Pombia ha approvato il bilancio di previsione 2023 - 2025 con atto di Consiglio Comunale n. 28 del 29 dicembre 2022;

-considerata altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 31.05.2022 con la quale si è provveduto all'approvazione e validazione del PEF 2022-2025;

-visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;



-visto il comma 651 dell'art. 1 della Legge 147/2013 che dispone "il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158" (Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani);

-considerato che le tariffe del tributo sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite nel vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi;

-considerato che le tariffe vanno determinate per fasce di utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo di servizio con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, e in parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;

-considerato che la tariffa è suddivisa tra utenza domestica e non domestica;

-visto l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 il quale prescrive che "L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica";

-tenuto conto che L'Ente ritiene di determinare i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della Tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999 "metodo normalizzato" e di approvare per l'anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività;

-tenuto conto che l'Ente ritiene di approvare gli importi unitari delle tariffe TARI 2023 sia per l'utenza domestica sia per l'utenza non domestica, così come riportato nella Tabella allegata;

visto:

· l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

· l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissato, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

-tenuto conto che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Giunta Provinciale del 5%;

-visto il parere tecnico e contabile favorevole rilasciato in data 22 aprile 2023 dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art.49 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 200 n.267;

il sottoscritto revisore esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

all'approvazione della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Tassa dei Rifiuti (TARI)-Approvazione delle tariffe per l'anno 2023 e determinazione dell'acconto e delle scadenze di versamento delle rate relative all'anno 2023".

Pinerolo, 27 aprile 2023.

Il Revisore contabile

Paolo Vittone

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Vittone', with a stylized flourish at the end.